

Il giudice del lavoro di Messina dà ragione a un manager delle Entrate

## Trasparenza sui dirigenti Incarichi da affidare con procedure comparative

DI LUIGI OLIVERI

L'assegnazione di incarichi dirigenziali non preceduta dalla procedura comparativa imposta dalla riforma Brunetta è illegittima e l'intero procedimento va ripetuto. Lo chiarisce l'ordinanza cautelare del giudice del lavoro di Messina 22 aprile 2011, che ha accolto sul punto il ricorso di un dirigente dell'Agenzia delle entrate, avverso l'assegnazione dell'incarico di direttore provinciale della sede di Messina effettuata dal direttore centrale in via diretta, senza attivare alcuna scelta comparativa tra i vari dirigenti di ruolo.

Il giudice del lavoro stigmatizza l'indiscutibile violazione di quanto prevede l'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del dlgs 165/2001, come riformati dai dlgs 150/2009, i quali richiedono l'attivazione di una vera e propria procedura pubblica per selezionare i dirigenti di ruolo ai quali attribuire gli incarichi disponibili. Infatti, la normativa citata prevede che ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali «si tiene conto, in

relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico». Allo scopo, per poter valutare i curriculum e le esperienze dei dirigenti, il comma 1-bis impone alle amministrazioni pubbliche di rendere «conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta», in modo da acquisire le disponibilità dei dirigenti interessati e valutarle.

L'ordinanza sottolinea che l'incarico è stato, invece, conferito senza rispettare le disposizioni

di cui all'articolo 19, da considerare vincolanti e imperative. Tanto che l'atto di assegnazione dell'incarico dirigenziale, qualificato come atto unilaterale di diritto privato, viene considerato affetto da nullità assoluta, per violazione di norme imperative e inadempimento.

Il giudice del lavoro censura le difese dell'amministrazione, che ha tentato di fondare la violazione della procedura con le proprie previsioni regolamentari (antecedenti alla riforma Brunetta) che non prevedono la procedura selettiva. L'ordinanza evidenzia correttamente che le norme regolamentari non possono considerarsi prevalenti su una fonte legislativa successiva, per di più qualificata come imperativa. È un chiarimento molto importante: le amministrazioni pubbliche non possono fondare la mancata attuazione delle riforme normative sull'esercizio di potestà regolamentari destinata a recedere e soccombere di fronte alle norme di legge.

Ancora, l'ordinanza rigetta un secondo profilo di difesa avanzato dall'amministrazione, che ha

sottolineato di aver tenuto conto, per gli incarichi assegnati, delle professionalità dei dirigenti. Il giudice del lavoro nota come sia stato confuso l'onere di motivare il conferimento dell'incarico, con l'obbligo di svolgere una valutazione comparativa tra diversi dirigenti aspiranti a un medesimo incarico. L'ordinanza, nell'accogliere le doglianze del dirigente escluso dalla possibilità di «concorrere» all'incarico dirigenziale, rigetta, invece, la richiesta di un provvedimento costitutivo finalizzato a riconoscere a suo vantaggio l'incarico. Infatti, afferma il giudice del lavoro, il singolo dirigente non vanta un diritto soggettivo a essere incaricato, ma un interesse legittimo a pretendere l'applicazione della procedura selettiva, con conseguente ipotizzabilità della tutela risarcitoria per perdita di chances.

L'ordinanza del giudice del lavoro di Messina sul sito [www.italioggi.it/](http://www.italioggi.it/) documenti

**ENTRO IL 31/5**  
**Garanti**  
**dirigenti, via**  
**ai candidati**

DI ANTONIO G. PALADINO

Al via le candidature di chi intende far parte del Comitato dei garanti dei dirigenti della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 22 del Testo unico sul pubblico impiego. Entro il prossimo 31 maggio, i dirigenti di uffici dirigenziali generali potranno inviare la propria candidatura all'amministrazione di appartenenza, la quale provvederà al successivo inoltro al dipartimento della funzione pubblica entro il 10 giugno. Dal novero delle candidature, poi, saranno estratti a sorte, il 20 giugno, i due componenti che, per il prossimo triennio, comporranno tale organo di garanzia per i dirigenti pubblici. Lo rende noto la Funzione pubblica, nel testo della circolare prot. 26191 del 21/4/2011, dando il via agli adempimenti per costituire l'organo di garanzia dei dirigenti pubblici, previsto dall'articolo 22 del dlgs n. 165/2001, nel testo riformato dalla riforma della p.a., operata dal ministro Brunetta (il dlgs n. 150/2009). Il Comitato, infatti, è composto da un presidente, scelto tra i magistrati della Corte dei conti con la qualifica di consigliere e da altri quattro componenti, di cui uno scelto dalla Civit e uno scelto, quale esperto, proprio dalla stessa Funzione pubblica. Pertanto, si tratta di provvedere alla selezione (mediante estrazione a sorte) di soli due nominativi, di cui uno, si precisa, deve già essere componente di un Organismo indipendente di valutazione (Oiv). Alla candidatura possono partecipare quindi i dirigenti statali che sono titolari di uffici generali e, tra questi, anche chi appartiene ai predetti Oiv. Quindi, precisa la nota, non può partecipare chi è componente di un Oiv, ma non è titolare di incarico di ufficio dirigenziale generale. La procedura prevede la presentazione della propria candidatura all'amministrazione di appartenenza, la quale dovrà pubblicare sul proprio sito web, un apposito avviso contenente tutte le indicazioni per poter correttamente partecipare alla selezione. Il termine ultimo per detta presentazione è il 31 maggio 2011. L'Amministrazione, poi, una volta ricevute le candidature e fatto uno screening sul possesso dei requisiti, dovrà inviare l'elenco dei soggetti alla Funzione pubblica, a mezzo posta elettronica certificata (uppa.dfp@pec.it) entro il successivo 10 giugno. Le nomine, poi, verranno estratte a sorte, il 20 giugno.

**ESTRATTO BANDO DI GARA**  
L'Acquedotto del Fiora S.p.A., con Sede in Grosseto, Via Mameli n. 10 - tel. 0564/422611, fax: 0564/22383, indirizzo internet: www.fiora.it, intende procedere all'appalto dei "Lavori di manutenzione opere civili e carpenteria metallica degli impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora S.p.A. utilizzate per la gestione del S.U. nell'ATO 6 per la durata presunta di mesi 12 (dodici) - suddiviso in n. 3 Lotti offerti ad altrettante Zone" composti dai Comuni indicati espressamente nel par. 5 del Bando di gara pubblicato integralmente sul sito internet dell'Azienda, mediante PROCEDURA APERTA, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi con le modalità di cui all'art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, procedendo all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Importo dei lavori: Lotto 1 Area Montagna - CIG 214388931E - € 500.000,00 di cui € 19.480,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2 Area Costa - CIG 214421348A - € 500.000,00 di cui € 19.480,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 3 Area Senese - CIG 21442399FD - € 500.000,00 di cui € 19.480,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie di cui si compone l'intervento: Ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., le opere relative al Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 sono classificate da: LAVORI PREVENIENTI OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI, classifica I. Non sono previste lavorazioni appartenenti a categorie scorribili. Offerta in lingua italiana nella forma e con gli elementi indicati nel Bando di gara, dovrà pervenire, pena esclusione dalla gara, ad: ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Via Mameli, 10 - Grosseto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/06/2011. Informazioni tecniche presso l'Ufficio Manutenzioni ed amministrative presso l'Ente Appalti e Contratti. Bando integrale: Albo Acquedotto del Fiora S.p.A., sito internet: www.fiora.it, sul Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Osservatorio Nazionale del Procedimento Giur. Massimo Severi, Responsabile L.U.O. Manutenzioni dell'Acquedotto del Fiora S.p.A. integrale: sito internet: www.fiora.it, Pubblicazione G.U.R.I. - 5ª SERIE SPECIALE n. 53 del 06/05/2011.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO (Dott. Ing. Paolo Pizzari)

**«SOCIETÀ PER LA TRAFORMAZIONE DEL TERRITORIO S.P.A.»**  
Via G. M. Conforti n. 21 - 43123 Parma - C.F. e P. n. 02540570204, tel. +39 0521-1680125  
fax +39 0521-1680152 - e-mail: info@stthd.it - http://www.stthd.it  
Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione architettonica e funzionale dell'ex scalo merci di via Frattini - II° stralcio".  
AVVISO DI REVOCA  
In relazione alla gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione architettonica e funzionale dell'ex scalo merci di via Frattini - II° stralcio" (Codice CUP: F39H10000570004 - Codice CIG: 1402725700 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 33 del 18.03.2011) con scadenza ore 12.00 del 04/05/2011, in esecuzione dell'atto in data 22/04/2011 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvedimento immediatamente efficace, si avvisa dell'avvenuta  
REVOCA  
della procedura di gara sopra indicata data di spedizione del presente avviso alla guce: 02/05/2011  
Parma, 02/05/2011  
Il Direttore Generale (Ing. Carlo Fratreschi)

**Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria**  
Estratto bando di gara. I.A.S.O. di Alessandria indice procedura aperta in ambito europeo, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per la locazione, comprensiva di assistenza tecnica, di apparecchiature mobili digitali per radiologia per i F.O. Civile ed Infantile, per un valore di € 240.000,00, al netto dell'I.V.A. La gara sarà espletata a norma del D. Lgs. 120/4/2006 n. 163 e s.m.i. Il bando di gara integrale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito aziendale www.ospedale.al.it. Capitolato d'oneri e documentazione complementare sono disponibili sul sito aziendale www.ospedale.al.it. Le offerte, redatte secondo le modalità stabilite nel capitolato d'oneri, dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 15/06/2011 pena l'esclusione dalla gara. Bando di gara inviato alla GUCE in data 22/04/2011. Per informazioni: Stefania Ferrando - tel. 0131/206375 - sferando@ospedale.al.it  
Alessandria, 22/04/2011  
Il Direttore S.C. Acquisti e Gestione Servizi Economici: Dott.ssa Cristina Cabati

**COMUNE DI POZZUOLI (NA)**  
Estratto bando di gara (art. 55 e ss. D.Lgs. 163/06). Oggetto: Fornitura di vestiario invernale ed estivo completo di accessori per il personale della Polizia Municipale, ausiliari del traffico e operai. Finanziamento: Fondi del bilancio comunale. Importo a base di gara: importo complessivo dell'appalto € 219.355,00 di cui: a) per fornitura € 219.355,00 soggetti a ribasso; Procedura: art. 55 e ss. D.Lgs. 163/06. Prezzo: prezzo più basso. Le offerte, accompagnate dalla documentazione amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant'altro previsto in conformità al Bando integrale di gara, devono essere presentate al Comune di Pozzuoli, presso l'Uff. Protocollo, via Tito Livio 4, 80078 Pozzuoli (NA), entro il termine perentorio delle 12.00 del 15/06/2011. Documentazione sul www.comune.pozzuoli.na.it. Recapiti telefonici: Tel. 081.8551838 Fax 8551834  
Dirigente Corpo P. M.: Dott. Luigi De Stefano

Circolare Viminale sulla depenalizzazione

## Confisca auto con sanatoria

DI STEFANO MANZELLI

Chi è stato sottoposto al sequestro penale del veicolo finalizzato alla confisca per guida alterata da alcol e droga prima della recente depenalizzazione introdotta dall'ultima riforma del codice stradale può dormire sonni tranquilli. In mancanza di disposizioni transitorie nella legge 120/2010 non è infatti possibile procedere alla conversione del sequestro penale in amministrativo e quindi successivamente arrivare alla definitiva sottrazione del mezzo. Lo ha evidenziato il ministero dell'interno con la circolare n. 300/a/4074/11/101/20/21/5 del 4 maggio 2011 che di fatto riprende la precedente nota del dipartimento affari interni e territoriali del 22 aprile, specificando meglio solo alcuni passaggi (si veda *ItaliaOggi* del 29/04/2011). La legge 120/2010 ha sostanzialmente modificato le procedure in materia di guida sotto l'effetto di alcol e droga con inevitabili conseguenze anche per i procedimenti in corso. In buona sostanza l'innesto nel corpo del codice stradale dell'art. 224-ter intitolato «procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della

confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato» ha attratto inequivocabilmente anche la confisca prevista in ipotesi di guida alterata nell'alveo delle sanzioni amministrative. A questo istituto deve ora riconoscersi una indubbia natura di sanzione accessoria amministrativa e non più penale. Sulla base delle nuove disposizioni del codice della strada deve pertanto escludersi che ordinariamente, in vista della confisca, ci si possa avviare al sequestro preventivo del veicolo, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 224-ter. Ma le problematiche maggiori riguardano i procedimenti in corso. Diverse autorità giudiziarie, specifica infatti la circolare ministeriale, «per effetto della richiamata trasformazione della sanzione penale della confisca in sanzione amministrativa accessoria, operata dall'art. 33 della legge n. 120/2010, hanno ordinato agli organi di polizia stradale il dissequestro e la restituzione del veicolo a suo tempo sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 cpp, nulla disponendo in ordine ad un eventuale sequestro amministrativo». In pratica un nuovo sequestro amministrativo risulta impraticabile, prosegue la nota centrale, specialmente in mancanza di una specifica disposizione di legge.

**Avvisi di Pubblicità legale su ItaliaOggi**

<b>Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche, Toscana, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Lazio - Marche, Abruzzo - Molise, Umbria - Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Lazio - Marche, Abruzzo - Molise, Umbria - Sardegna</b>	<b>Compagnia - Basilicata, Puglia - Calabria, Sicilia, Molise, Lazio - Marche, Abruzzo - Molise, Umbria - Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Lazio - Marche, Abruzzo - Molise, Umbria - Sardegna</b>	<b>Sicilia, Molise, Lazio - Marche, Abruzzo - Molise, Umbria - Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Lazio - Marche, Abruzzo - Molise, Umbria - Sardegna</b>
--	--	---

www.italioggi.it